

ALLEGATO 1

Statuto

Titolo I Forma – Denominazione – Sede sociale – Oggetto sociale

Articolo 1

La Società denominata BNP PARIBAS è una società per azioni autorizzata ad agire come banca in applicazione delle disposizioni del Codice Monetario e Finanziario francese (Tomo V, Titolo 1°) relative agli istituti operanti nel settore bancario.

La Società è stata fondata con un decreto del 26 maggio 1966 e la sua durata è stata portata a novantanove anni a partire dal 17 settembre 1993.

Oltre alle regole particolari legate al suo statuto di istituto del settore bancario (Tomo V, Titolo 1° del Codice Monetario e Finanziario francese), BNP PARIBAS è regolata dalle disposizioni del Codice di Commercio Francese relative alle società commerciali, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2

La sede sociale di BNP PARIBAS è stabilita nel 9° *arrondissement* di PARIGI, al 16 Boulevard des Italiens.

Articolo 3

L'oggetto sociale di BNP PARIBAS, alle condizioni definite dalla legislazione e dalla regolamentazione applicabile agli istituti di credito che hanno ricevuto l'accordo del *Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement* ad agire in qualità di istituto di credito, consiste nel fornire o effettuare con qualsiasi persona fisica o giuridica, sia in Francia sia all'estero:

- servizi d'investimento,
- servizi relativi ai servizi d'investimento,
- operazioni bancarie,
- operazioni relative alle operazioni bancarie,
- prese di partecipazioni,

ai sensi del Tomo III, Titolo 1° relativo alle operazioni bancarie, e del Titolo II relativo ai servizi d'investimento e servizi connessi, del Codice Monetario e Finanziario francese.

BNP PARIBAS può altresì, in maniera abituale, alle condizioni definite dalla regolamentazione bancaria, esercitare altre attività o effettuare operazioni diverse da

quelle sopra elencate, e in particolare operazioni di arbitraggio, mediazione e commissione.

In generale, BNP PARIBAS può effettuare, per sé stessa e per conto di terzi o in partecipazione, operazioni finanziarie, commerciali, industriali o agricole, mobiliari o immobiliari che si riferiscano direttamente o indirettamente alle attività sopra elencate o che ne possano facilitare lo svolgimento.

TITOLO II Capitale sociale – Azioni

Articolo 4

Il capitale sociale è fissato a 2.370.563.528 euro, suddiviso in 1.185.281.764 azioni del valore nominale di 2 euro ciascuna interamente sottoscritte.

Articolo 5

Le azioni interamente sottoscritte possono essere nominative o al portatore, in base alla scelta del titolare, secondo le condizioni legali e regolamentari in vigore.

Le azioni generano l'iscrizione in conto alle condizioni e secondo le modalità previste dalla disposizioni legali e regolamentari vigenti e sono trasferite con un ordine di giro da conto a conto.

La Società può richiedere la comunicazione di informazioni relative alla composizione del suo azionariato secondo le disposizioni dell'articolo L. 228-2 del Codice di Commercio Francese.

Tutti gli Azionisti che, agendo da soli o in accordo, senza compromettere le soglie indicate all'articolo L. 233-7, comma 1, del Codice di Commercio Francese, si trovino a detenere direttamente o indirettamente almeno lo 0,5% del capitale o dei diritti di voto della Società o un multiplo di tale percentuale inferiore al 5%, sono tenuti ad informare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la Società nei tempi previsti dall'articolo L. 233-7 del Codice di Commercio Francese.

Oltre il 5%, l'obbligo di dichiarazione previsto dal comma precedente riguarda frazioni del capitale o di diritti di voto dell'1%.

Le dichiarazioni citate nei due comma precedenti sono ugualmente valide qualora la partecipazione al capitale scenda al di sotto delle soglie sopra citate.

Il mancato rispetto della dichiarazione delle soglie, sia legali che statutarie, comporta la privazione dei diritti di voto alle condizioni previste dall'articolo L. 233-14 del Codice di Commercio Francese su richiesta di uno o più Azionisti che insieme detengano almeno il 2% del capitale o dei diritti di voto della Società.

Articolo 6

Ogni azione dà diritto, nella proprietà dell'attivo sociale e nel residuo di liquidazione, ad una quota pari a quella del capitale che rappresenta.

Ogni volta che sia necessario possedere più titoli per esercitare un diritto qualsiasi, in particolare in caso di scambio, di raggruppamento o di attribuzione di titoli o in seguito all'aumento o alla riduzione di capitale, a prescindere dalle modalità, di una fusione o di qualsiasi altra operazione, i titolari di titoli in numero inferiore a quello necessario potranno esercitare i loro diritti solo a condizione di occuparsi personalmente del raggruppamento e, eventualmente, dell'acquisto o della vendita del numero di titoli o di diritti che formano le spezzature necessarie.

TITOLO III Amministrazione

Articolo 7

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto.

1/ Consiglieri nominati dall'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti.

Il loro numero è di almeno nove e al massimo diciotto. I Consiglieri eletti dai dipendenti non sono tenuti in considerazione per la determinazione del numero minimo e massimo di consiglieri.

La durata delle loro funzioni è di tre anni.

Qualora, in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, un Consigliere venga nominato in sostituzione di un altro, questi esercita le sue funzioni soltanto durante il resto del mandato del suo predecessore.

Le funzioni di un Consigliere si concludono al termine della riunione dell'Assemblea Generale Ordinaria che delibera sul bilancio dell'esercizio appena concluso e che si tiene nell'anno in cui scade il suo mandato.

I Consiglieri possono sempre essere rieletti, fatte salve le relative disposizioni di legge, in particolare, alla loro età.

Ogni Consigliere, compresi i Consiglieri eletti dai dipendenti, deve essere proprietario di almeno 10 azioni.

2/ Consiglieri eletti dai dipendenti di BNP PARIBAS SA

Lo statuto e le modalità di elezione di questi Consiglieri sono fissati dagli articoli da L. 225-27 a L. 225-34 del Codice di Commercio Francese, nonché dal presente Statuto.

Sono due: un rappresentante dei quadri e un rappresentante dei tecnici del settore bancario.

Essi sono eletti dai dipendenti di BNP PARIBAS SA.

La durata dei loro mandati è di tre anni.

Le elezioni sono organizzate dalla Direzione Generale. Il calendario e le modalità delle operazioni elettorali sono fissati da essa d'intesa con gli organi sindacali rappresentativi a livello nazionale della società, in modo tale che il secondo turno di elezioni possa avvenire entro e non oltre quindici giorni prima della fine del mandato dei Consiglieri uscenti.

L'elezione si svolge in tutti i collegi con scrutinio maggioritario in due turni.

Ogni candidatura presentata durante il primo turno delle elezioni deve prevedere, oltre al nome del candidato, quello del suo eventuale sostituto.

Durante il secondo turno non sarà possibile apportare nessuna modifica alle candidature.

I candidati devono appartenere al collegio in cui sono presentati.

Le candidature diverse da quelle presentate da un organo sindacale rappresentativo della società a livello nazionale devono essere accompagnate da un documento contenente i nomi e le firme di cento elettori appartenenti al collegio da cui esse dipendono.

Articolo 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vicepresidenti.

Articolo 9

Il Consiglio si riunisce ogni volta che l'interesse della Società lo esige e su convocazione del suo Presidente. Almeno un terzo degli amministratori può richiedere di convocare il Consiglio su un determinato ordine del giorno, anche se l'ultima riunione risale a meno di due mesi. Il Direttore generale può altresì richiedere al Presidente di convocare il Consiglio su un determinato ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni avvengono in qualsiasi modo, anche oralmente.

Il Consiglio può sempre validamente deliberare, anche in assenza di convocazione, qualora tutti i suoi membri siano presenti o rappresentati.

Articolo 10

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, da un Consigliere proposto dal Presidente per fare questo o, eventualmente, dal Consigliere più anziano.

Qualsiasi Consigliere potrà assistere e partecipare al Consiglio di Amministrazione in videoconferenza o con ogni mezzo di telecomunicazione e teletrasmissione, ivi compreso Internet, alle condizioni previste dalla regolamentazione applicabile al momento del suo utilizzo.

I Consiglieri impossibilitati ad assistere ad una riunione del Consiglio possono delegare, per iscritto, un collega che lo rappresenti, ma ogni Consigliere può rappresentare uno solo dei suoi colleghi ed ogni delega potrà essere attribuita solo per una data riunione del Consiglio.

La presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio è necessaria per convalidare le delibere.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, di uno o più seggi di Consigliere eletto dai dipendenti, che non possa dar luogo alla sostituzione prevista dall'articolo L. 225-34 del Codice di Commercio Francese, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente composto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale degli azionisti e si può validamente riunire e deliberare.

Anche alcuni membri della direzione possono assistere alle riunioni del Consiglio a richiesta del Presidente, con voto consultivo.

Un membro titolare del comitato centrale aziendale, nominato da quest'ultimo, assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio alle condizioni previste dalla legislazione vigente.

Le delibere sono adottate alla maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità dei voti, quello del Presidente della seduta sarà preponderante, tranne qualora si tratti della proposta per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Consiglio sono constatate con verbali riportati in un registro speciale, creato in conformità alla legislazione vigente, e firmati dal presidente della seduta, nonché da uno dei membri del Consiglio che abbia preso parte alla delibera.

Il Presidente nomina il Segretario del Consiglio, che può essere scelto al di fuori dei suoi membri.

Le copie o gli estratti di questi verbali sono validamente firmati dal Presidente, dal Direttore Generale, dai Direttori Generali delegati o da un addetto appositamente autorizzato a tal fine.

Articolo 11

L'Assemblea Generale Ordinaria può concedere ai Consiglieri dei gettoni di presenza alle condizioni previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione suddivide questa remunerazione tra i suoi membri come lo ritiene opportuno.

Il Consiglio può concedere retribuzioni straordinarie per le missioni o i mandati affidati a dei Consiglieri alle condizioni vigenti in base alle convenzioni, soggette ad autorizzazione e in conformità alle disposizioni degli articoli da L. 225-38 a L. 225-43 del Codice di Commercio Francese. Esso può altresì autorizzare il rimborso delle spese di viaggio e di spostamento sostenute dai Consiglieri nell'interesse della Società.

TITOLO IV Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, della Direzione Generale e dei Sindaci

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli orientamenti dell'attività di BNP PARIBAS e ne controlla l'attuazione. Fatti salvi i poteri espressamente attribuiti alle Assemblee degli azionisti e nel limite dell'oggetto sociale, si occupa di tutte le questioni riguardanti il buon funzionamento di BNP PARIBAS e regola tramite le delibere gli affari che la riguardano. Il Consiglio di Amministrazione riceve dal Presidente o dal Direttore Generale della Società tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento della sua missione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono eseguite dal Presidente o dal Direttore Generale o dai Direttori Generali delegati, o da qualsiasi delegato speciale nominato dal Consiglio.

Su proposta del suo Presidente, il Consiglio di Amministrazione può decidere la creazione di comitati incaricati di missioni specifiche.

Articolo 13

Il Presidente organizza e dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, che riferisce all'Assemblea Generale. Si occupa del buon funzionamento degli organi di

BNP PARIBAS e si assicura, in particolare, che i Consiglieri siano in grado di svolgere la loro missione.

La retribuzione del Presidente è fissata liberamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

A discrezione del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale della Società è assunta, sotto la propria responsabilità, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un'altra persona fisica nominata dal Consiglio e con il titolo di Direttore Generale.

Questa scelta viene comunicata agli azionisti e a terzi in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di decidere se questa scelta sarà a tempo determinato.

Qualora il Consiglio decidesse che la Direzione Generale debba essere assicurata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, le disposizioni del presente Statuto relative al Direttore Generale si applicheranno al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assumerà in tal caso il titolo di Presidente Direttore Generale. Egli sarà considerato dimissionario d'ufficio al termine dell'Assemblea Generale che delibera sul bilancio dell'esercizio in cui egli abbia raggiunto l'età di 65 anni.

Qualora il Consiglio scegliesse di dissociare le funzioni, il Presidente verrà considerato dimissionario d'ufficio al termine dell'Assemblea Generale che delibera sul bilancio dell'esercizio in cui egli abbia raggiunto l'età di 68 anni; tuttavia, il Consiglio può decidere di prolungare le funzioni del Presidente fino al termine dell'Assemblea Generale che delibera sul bilancio dell'esercizio in cui egli abbia raggiunto l'età di 69 anni. Il Direttore Generale è considerato dimissionario d'ufficio al termine dell'Assemblea Generale che delibera sul bilancio dell'esercizio in cui egli abbia raggiunto l'età di 63 anni; tuttavia, il Consiglio può decidere di prolungare le funzioni del Direttore Generale fino al termine dell'Assemblea Generale che delibera sul bilancio dell'esercizio in cui egli abbia raggiunto l'età di 64 anni.

Articolo 15

Il Direttore Generale è investito dei più ampi poteri per agire in ogni circostanza a nome di BNP PARIBAS. Egli esercita tali poteri nel limite dell'oggetto sociale e fatti salvi quelli che la legge attribuisce espressamente alle Assemblee degli azionisti e al Consiglio di Amministrazione.

Egli rappresenta BNP PARIBAS nei suoi rapporti con i terzi. BNP PARIBAS è impegnata anche dagli atti del Direttore Generale che non rientrano nell'oggetto sociale, a meno che essa non dimostri che il terzo sapeva che l'atto esulava da questo oggetto o che egli non poteva ignorarlo tenuto conto delle circostanze,

escludendo che la sola pubblicazione dello Statuto sia sufficiente a costituire questa prova.

Il Direttore Generale è responsabile dell'organizzazione e delle procedure di controllo interno e dell'insieme delle informazioni richieste, per legge, per il Rapporto sul controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione può limitare i poteri del Direttore Generale, ma tale limitazione non è opponibile a terzi.

Il Direttore Generale ha la facoltà di sostituire parzialmente nei poteri, in modo temporaneo o permanente, tutti i mandatari che egli riterrà opportuno, con o senza la facoltà di sostituire.

La retribuzione del Direttore Generale è fissata liberamente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio. Se la revoca è decisa senza giusto motivo, essa può dar luogo ad un risarcimento per danni, tranne quando il Direttore Generale assume le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Se il Direttore Generale è Consigliere, la durata delle sue funzioni non può superare quella del suo mandato.

Articolo 16

Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare, nei limiti legali, una o più persone fisiche incaricate di assistere il Direttore Generale, con il titolo di Direttore Generale delegato.

D'accordo con il Direttore Generale, il Consiglio definisce l'estensione e la durata dei poteri conferiti ai Direttori Generali delegati. Questi ultimi possiedono tuttavia, nei confronti di terzi, gli stessi poteri del Direttore Generale.

Quando il Direttore Generale cessa di esercitare le sue funzioni o ne è impossibilitato, i Direttori Generali delegati mantengono, salvo decisione contraria del Consiglio, le loro funzioni e le loro attribuzioni fino alla nomina del nuovo Direttore Generale.

Le retribuzioni dei Direttori Generali delegati sono fissate liberamente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

I Direttori Generali delegati sono revocabili in qualsiasi momento, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio. Se la revoca è decisa senza giusto motivo, essa può dar luogo ad una richiesta di risarcimento per danni.

Se un Direttore Generale delegato è Consigliere, la durata delle sue funzioni non può superare quella del suo mandato.

Le funzioni dei Direttori Generali delegati si concludono entro e non oltre la fine dell'Assemblea Generale che delibera sul bilancio dell'esercizio durante il quale essi raggiungono i 65 anni di età.

Articolo 17

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o due Sindaci.

I Sindaci sono convocati e partecipano con un voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Essi vengono nominati per sei anni e possono essere rinnovati nelle loro funzioni : in ogni caso, tali funzioni possono essere revocate in qualsiasi momento alle stesse condizioni.

I Sindaci sono scelti tra gli azionisti e possono ricevere una retribuzione determinata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V Assemblee degli azionisti

Articolo 18

Le Assemblee Generali sono composte da tutti gli azionisti.

Le Assemblee Generali sono convocate e deliberano secondo le condizioni previste dal Codice di Commercio Francese.

Esse si tengono presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Esse sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un Consigliere designato a tal fine dall'Assemblea.

Tutti gli azionisti hanno il diritto, presentando prova della loro identità, di partecipare alle Assemblee Generali, assistendovi personalmente, inviando un modulo di voto per posta o nominando un delegato.

Questa partecipazione è subordinata alla registrazione contabile dei titoli nei conti nominativi tenuti dalla Società o nei conti titoli al portatore tenuti dall'intermediario autorizzato, nei tempi e alle condizioni previsti dalla regolamentazione vigente. Nel caso di titoli al portatore, la registrazione contabile dei titoli viene comprovata da un attestato di partecipazione consegnato dall'intermediario abilitato.

La data limite di invio dei moduli di voto per corrispondenza è fissata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata nell'avviso di convocazione pubblicato nel *Bulletin*

des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

In tutte le Assemblee Generali, il diritto di voto legato alle azioni che comporti un diritto di usufrutto viene esercitato dall'usufruttuario.

Se il Consiglio di Amministrazione lo decide al momento della convocazione dell'Assemblea, sarà autorizzata la trasmissione pubblica di tutta l'Assemblea in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione e teletrasmissione, compreso Internet. Eventualmente, tale decisione viene comunicata nell'avviso di convocazione pubblicato nel *Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO)*.

Tutti gli azionisti potranno anche, qualora il Consiglio di Amministrazione lo decida al momento della convocazione dell'Assemblea, partecipare al voto in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione e teletrasmissione, compreso Internet, alle condizioni previste dalla regolamentazione applicabile al momento del suo utilizzo. In caso di utilizzo di un modulo elettronico, la firma dell'azionista potrà assumere la forma di una firma sicura o di un procedimento affidabile di identificazione che garantisca il suo legame attuale con l'atto al quale si riferisce, che può ad esempio essere un ID e una password. Eventualmente, questa decisione verrà comunicata nell'avviso di convocazione pubblicato nel *Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO)*.

TITOLO VI Revisori dei conti

Articolo 19

Almeno due Revisori dei conti titolari e almeno due Revisori dei conti supplenti sono nominati dall'Assemblea Generale degli azionisti per sei esercizi; le loro funzioni scadranno dopo l'approvazione del bilancio del sesto esercizio.

TITOLO VII Bilancio annuale

Articolo 20

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio annuale e un rapporto scritto sulla situazione della Società e sull'attività di questa durante l'esercizio trascorso.

Articolo 21

Gli utili dell'esercizio, al netto degli oneri, degli ammortamenti e dei fondi, costituiscono il risultato.

L'utile distribuibile è costituito dall'utile dell'esercizio, dedotte le perdite anteriori e le somme da portare in riserva in applicazione della legge, e aumentato del riporto attivo.

Sull'utile distribuibile, l'Assemblea Generale ha la facoltà di prelevare qualsiasi somma per assegnarla alla dotazione di riserve facoltative, ordinarie o straordinarie, o per riportarle a nuovo.

L'Assemblea Generale può anche decidere la distribuzione di somme prelevate sulle riserve che ha a disposizione.

Tuttavia, tranne in caso di riduzione del capitale, non potrà essere fatta nessuna distribuzione agli azionisti qualora i capitali propri fossero o divenissero, in seguito a tale distribuzione, inferiori all'importo del capitale aumentato delle riserve che la legge o lo Statuto non permettono di distribuire.

L'Assemblea Generale può, in conformità alle disposizioni dell'articolo L. 232-18 del Codice di Commercio Francese, proporre agli azionisti un'opzione di pagamento del dividendo o degli acconti su dividendo in tutto o parte con consegna di nuove azioni della Società.

TITOLO VIII Scioglimento della società

Articolo 22

In caso di scioglimento di BNP PARIBAS, gli azionisti determinano le modalità di liquidazione, nominano i liquidatori su proposta del Consiglio di Amministrazione e, in generale, assumono tutte le funzioni devolute all'Assemblea Generale degli azionisti di una società per azioni durante la liquidazione e fino alla sua chiusura.

TITOLO IX Controversie

Articolo 23

Tutte le controversie che possono sorgere durante l'esistenza di BNP PARIBAS o durante la sua liquidazione, sia tra gli azionisti, sia tra questi ultimi e BNP PARIBAS, in base al presente Statuto, saranno giudicate in conformità alla legge e sottoposte alla giurisdizione dei tribunali competenti.